

# Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne della provincia di Belluno 2004

## **CLASSIFICAZIONE E SUDDIVISIONE DELLE ACQUE.**

In base alle indicazioni contenute nella Carta Ittica della Provincia di Belluno recepita con delibera del Consiglio Provinciale n. 6/49 del 26/11/1999 **tutte le acque fluenti e lacustri della provincia di Belluno, escluso il lago di Santa Croce, sono classificate come salmonicole (zona "A"). Il lago di Santa Croce viene classificato come zona ciprinicola (zona "B").**

Viene **escluso dalla presente classificazione il canale della Brentella** nel tratto scorrente nella provincia di Belluno, in quanto struttura artificiale facente parte delle opere di bonifica priva di comunicazione con corsi d'acqua naturali.

## **DOCUMENTI DI PESCA**

Per esercitare la pesca nelle acque della provincia di Belluno è necessario essere muniti dei seguenti documenti:

- licenza di pesca o autorizzazione di pesca (documentazione di rilascio vedi tabella)
- tesserino regionale per la zona "A" (non obbligatorio per i soci che esercitano la pesca nel bacino di appartenenza);
- libretto annuale di associazione o permesso temporaneo rilasciato dal concessionario di Bacino.

Nelle acque in concessione classificate salmonicole (zona "A") il pescatore, munito di libretto annuale di associazione, **è esonerato dall'obbligo del tesserino regionale per l'esercizio della pesca nel Bacino di appartenenza.** Il pescatore socio, che eserciti la pesca in un Bacino diverso da quello di appartenenza, dovrà avere con se, oltre al tesserino regionale, anche il proprio libretto annuale di associazione.

Il tesserino regionale, che ha validità annuale, è necessario per contrassegnare le uscite e le catture relative ai salmonidi **ed è obbligatorio per gli ospiti e/o i non soci e per coloro che esercitano la pesca in territorio diverso da quello di associazione.**

**N.B. IL NUMERO DEL TESSERINO REGIONALE E L'INDICAZIONE DELLA DATA DI RILASCIO DEL TESSERINO STESSO DEVONO ESSERE RIPORTATI NELL'APPOSITO SPAZIO SUL RETRO DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE DI PESCA.**

Il libretto annuale deve contenere le generalità del pescatore, il numero della licenza, la giornata di pesca, il luogo di pesca, le quantità e le specie ittiche catturate.

E' fatto obbligo al pescatore socio di **restituire al concessionario il libretto annuale di associazione entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno.** Per i pescatori soci del Bacino comprendente le acque del Lago di Santa Croce (bacino n. 7) la data di restituzione è fissata alla data del **15 dicembre 2004.**

I permessi temporanei di pesca devono contenere, oltre a quanto stabilito per il libretto annuale di associazione:

- periodo di validità
- eventuale Bacino di appartenenza

Copia del permesso rilasciato dovrà essere trattenuto in matrice presso il concessionario.

Nei documenti di pesca, con l'utilizzo di una penna a inchiostro indelebile il pescatore **deve:**

- segnare la giornata di uscita prima di iniziare l'attività di pesca anche nel caso in cui si eserciti l'attività alieutica solo al mattino o solo al pomeriggio;
- segnare la zona in cui si esercita la pesca secondo la suddivisione effettuata dal Bacino;
- segnare i capi di salmonidi e/o timallidi e, per il lago di S. Croce di coregoni e/o persici reali catturati prima del relativo incarnieramento;
- effettuare le altre annotazioni eventualmente previste dai concessionari (persico luccio carpa)

## **LICENZE DI PESCA PER MINORI E ANZIANI**

Per i minori compresi tra i 14 e i 18 anni di età la licenza di pesca viene concessa con una riduzione dell'80% della tassa di concessione regionale.

I minori di anni 14 e gli adulti che hanno compiuto il 70° anno di età possono esercitare la pesca senza licenza purchè muniti di autorizzazione della provincia di residenza.

**Per l' esercizio della pesca in zona "A" i minori di anni 14 devono essere accompagnati da un titolare di licenza.**

Il tesserino regionale, che ha validità annuale, è necessario per contrassegnare le uscite e le catture relative ai salmonidi ed è **obbligatorio per gli ospiti per i non soci e per coloro che esercitano la pesca in territorio diverso da quello di associazione.**

**N.B. IL NUMERO DEL TESSERINO REGIONALE E L'INDICAZIONE DELLA DATA DI RILASCIO DEL TESSERINO STESSO DEVONO ESSERE RIPORTATI NELL'APPOSITO SPAZIO SUL RETRO DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE DI PESCA.**

## **LICENZE DI PESCA PER I RESIDENTI ALL'ESTERO**

I cittadini italiani residenti all' estero possono richiedere la licenza di pesca di tipo "B" secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.

Per i pescatori stranieri valgono le disposizioni di rilascio dell' apposita licenza di pesca di tipo "D", valida per tre mesi di cui al Decreto Legislativo 22.6.1991 n. 230.

## **ISCRIZIONE ALL' ASSOCIAZIONE**

Possono far parte dell'associazione tutti i pescatori dilettanti, in possesso di regolare licenza di pesca rilasciata dalla competente autorità.

E' comunque sempre garantita in via prioritaria la libera adesione come socio al pescatore che abbia la residenza in uno dei comuni sul cui territorio si trovino le acque per le quali l'associazione ha ottenuto la concessione. Qualora subentrino motivi di contingentamento della pressione di pesca per la tutela faunistico-ambientale, l'associazione viene garantita secondo il seguente ordine di priorità fino al conseguimento del numero massimo dei soci stabiliti:

- a) pescatori residenti nei Comuni compresi nel territorio del bacino di concessione;
- b) pescatori residenti in altri Comuni compresi nel territorio della provincia di Belluno;
- c) pescatori nativi od originari della provincia di Belluno;
- d) pescatori residenti nel restante territorio della regione Veneto.

A parità di requisiti saranno preferiti coloro che ne cumulano più di uno secondo l'ordine indicato.

## **MODALITA' DI ADESIONE E QUOTA ASSOCIATIVA**

La domanda di iscrizione, da parte di coloro che ne risultano già iscritti, deve pervenire al comitato direttivo dell'associazione (o della società) concessionaria entro il 30 novembre di ciascun anno.

L'ammissione deliberata dal comitato direttivo entro il 31 dicembre previa accettazione da parte del richiedente delle norme dello statuto. Il comitato direttivo, in caso di diniego, dovrà comunicare per iscritto la propria decisione al richiedente entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

Tutti i soci, sia quelli nuovi che quelli già associati, sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, determinata dall'assemblea dei soci, entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno. Il mancato pagamento di tale quota determina l'automatica decadenza della qualità di socio.

## **TIPOLOGIA E COSTO DEI PERMESSI**

I permessi di pesca vengono rilasciati nell'ambito della concessione avuto riguardo alle primarie esigenze di salvaguardia della fauna ittica e dell' equilibrio biologico delle acque.

**Gli importi sono stabiliti dai Bacini di pesca nei limiti massimi consentiti dall' Amministrazione Provinciale.**

ZONA "A"

- Permesso annuale valevole dal giorno del rilascio fino al termine della stagione di pesca (max. € 110,00)
- Permesso giornaliero valevole al massimo per l'intera giornata di pesca (max. € 12,00)
- Permesso plurigiornaliero valido per 5 giornate di pesca (max. € 40,00)
- Permesso plurigiornaliero valido per 5 giornate di pesca, valido per l'intera stagione, rilasciabile soltanto ai residenti in provincia di Belluno ed iscritti ad altra associazione concessionaria (max. € 25,00)

ZONA "B"

- Permesso annuale valevole dal giorno del rilascio fino al termine della stagione di pesca (max. € 110,00)
- Permesso giornaliero valevole al massimo per l'intera giornata di pesca (max. € 6,00)
- Permesso plurigiornaliero valido per 7 giornate di pesca (max. € 25,00)
- Permesso plurigiornaliero valido per 30 giornate di pesca, valido per l'intera stagione (max. € 51,00)
- Permesso plurigiornaliero valido per 5 giornate di pesca, valevole per i soci di altri Bacini di pesca e residenti in provincia di Belluno (max. € 15,00)

Le Associazioni concessionarie possono prevedere anche ulteriori tipi di permessi temporanei. Ogni permesso è nominale, personale e non cedibile a terzi.

## **PERIODI DI PESCA**

**Apertura generale : 7 Marzo 2004**

**Lago di Misurina e Lago di Alleghe: 1 Maggio 2004**

**Chiusura generale: 26 Settembre 2004**

**L' esercizio della pesca nel lago di Santa Croce (zona "B") e nel canale della Bretella (acqua non classificata) è consentito durante tutto l'arco dell'anno.**

**La pesca nelle acque classificate salmonicole (zona "A") è sempre vietata da un' ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole (fa testo l'orario dell'osservatorio di Brera), nonché nelle giornate di **MARTEDI e VENERDI, ANCHE SE FESTIVE.****

**La navigazione a motore è consentita esclusivamente nelle acque del lago di Santa Croce, con natanti a motore alimentati con batterie elettriche e di potenza non superiore a 2000 Watt.**

Al fine di assicurare un' adeguata protezione dell'ambiente lacustre è vietato lasciare nei natanti la batteria nei casi di stazionamento a riva o di ormeggio in boa.

(L.R. 9.8.1999, n.35 – Del. Consiliare 2/28 del 24.99.1999)

## **MODI ED ATTREZZI DI PESCA.**

**Per l'esercizio della pesca in zona "A" (salmonicola), è consentito l'uso di una sola canna, con o senza mulinello, ed un solo amo, che può terminare con uno o più dardi (ardiglioni), fatta eccezione per l'utilizzo di esche artificiali imitazioni di animali acquatici (cd. minnows) per le quali è ammesso un massimo di due ami terminanti con uno o più dardi (ardiglioni). Tale canna, inoltre, può essere armata di moschera o camolera, con un massimo di tre ami e può essere armata di coda di topo, con una sola mosca artificiale.**

Nei bacini lacustri, con l'esclusione del lago di Alleghe, è consentito l'uso di due canne, con o senza mulinello, ciascuna armata di un solo amo terminante con uno o più dardi (ardiglioni)(controllare eventuali restrizioni di bacino).

Nel lago denominato "Centro Cadore" ed esclusivamente per la pesca al persico reale, qualora il pescatore utilizzi una sola canna, siffatto strumento può essere armato con un massimo di tre ami, purché innescati con esche artificiali denominati comunemente "ciucci"

L'esercizio della pesca in zona "B" (lago di Santa Croce), è consentito con l'utilizzo di un massimo di tre canne, con o senza mulinello, armate con non più di tre ami ciascuna, terminanti con uno o più dardi (ardiglioni). Per la pesca al persico qualora il pescatore utilizzi una sola canna, essa può essere armata con un massimo di cinque ami purché innescati con esche artificiali denominate comunemente "ciucci. E' inoltre consentito l'uso di tirlindana con non più di tre esche. Per la sola pesca della specie coregone è consentito l'uso di finale di lenza armato con un massimo di dieci mosche artificiali, imitazioni di chironoma.

E' fatto obbligo al pescatore, nel caso di cattura di salmonidi o timallidi sotto misura, di tagliare la lenza senza strappare l'amo, qualora lo stesso sia innescato con esche naturali e non sporga dalla bocca del pesce.

E' sempre vietato l'esercizio della pesca a strappo, con le mani, con l'impiego di fonti luminose, nonché la pesca subacquea in tutte le acque provinciali.

L'uso del guadino, con diametro massimo o lato massimo di cm. 50, è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato.

E' vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo, ad una distanza inferiore di mt. 20 sia a monte che a valle delle scale di monta dei pesci. La suddetta distanza non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore ma anche quella dell'esca o dell'attrezzo di pesca.

E' sempre vietata la pesca dai ponti a transito autoveicolare.

L'esercizio della pesca nel canale Brentella deve essere praticato con i modi, gli attrezzi e le limitazioni riguardanti le misure minime e quantità di cattura previste per la zona "A" salmonicola.

## **USO DI ESCHE E PASTURE.**

E' consentito l'uso di esche naturali ed artificiali.

In tutte le acque della provincia è vietato pescare con la larva della mosca carnaria (bigattino), con le uova di pesce o loro imitazioni, con il sangue e le interiora di animali.

La pesca con il pesciolino vivo è consentita solo con le specie ciprinicole sanguinerola ed arborella. A tale scopo ciascun pescatore può, oltre che con i mezzi già consentiti, provvedere direttamente alla cattura di un numero massimo di 15 pesciolini con bottiglia in vetro o materiale plastico di lunghezza massima di cm. 50 e diametro massimo di cm. 20. Nei bacini lacustri di S.Croce, Centro Cadore e Corlo la pesca è consentita anche con le specie scardola e triotto e tale numero è elevato a 50 pezzi complessivi, purché catturati e utilizzati nel bacino stesso.

L'uso della bottiglia deve avvenire sotto il controllo visivo del pescatore ed è considerato azione di pesca a tutti gli effetti.

E' vietato il commercio dei pesciolini catturati coi modi sopra descritti

Nelle acque di zona "A", salmonicole, è vietata ogni forma di pasturazione.

Nelle acque di zona "B", ciprinicole, è vietata la pasturazione con sostanze artificiali, con la larva della mosca carnaria (*bigattino*), col sangue, con interiora di animali e con qualsiasi altro prodotto atto a stordire il pesce. **In quest'ultime acque, dal 15 maggio al 30 giugno, è vietato l'uso, come esca e/o pastura, del mais e/o suoi derivati.**

**N.B. Per quanto riguarda i modi e attrezzi di pesca, le catture giornaliere consentite, lunghezze minime di cattura,, l'uso di esche e pasture e i periodi di proibizione si raccomanda di osservare eventuali restrizioni adottate dai singoli bacini.**

## **CATTURE E QUANTITA' GIORNALIERE CONSENTITE**

Sia nella zona classificata salmonicola che in quella ciprinicola, ogni pescatore, per ciascuna giornata di pesca, può catturare fino ad un massimo di 5 Kg. complessivi di pesce, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall'ultimo capo catturato.

Fermo restando i limiti di cui al comma precedente, il pescatore può catturare giornalmente fino ad un massimo di 5 capi tra salmonidi e timallidi e, per la specie "coregone", fino ad un massimo di 5 capi come stabilito dal bacino di pesca n. 7 "Alpago".

## **LUNGHEZZE MINIME DI CATTURA**

In base alla legge n. 19/98 e al vigente Regolamento provinciale, le lunghezze minime di cattura sono le seguenti:

- trota marmorata ed ibrido tra marmorata e fario dallo sbarramento del lago Centro Cadore verso valle, fino ai confini provinciali in loc. Fener di Alano di Piave: cm. 40;
- trota marmorata ed ibrido tra trota marmorata e trota fario nel restante territorio: cm. 30;
- trota Fario cm 22
- temolo: cm. 35.
- Salmerino alpino: cm. 22
- Persico nei laghi e bacini lacustri: cm. 12
- Tinca: cm. 25
- Carpa: cm. 30
- Barbo, Cavedano, Savetta e Pigo: cm. 20
- Luccio: cm. 40
- Gambero di fiume: vietato
- Anguilla: cm. 40

Lago di Santa Croce – zona "B":

- Trota di lago: cm. 35;

- Coregone: cm. 30;
- Persico reale: cm 15.

Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

## PERIODI DI PROIBIZIONE

In base alla Legge Regionale n. 19/98, e al vigente regolamento provinciale, al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca delle singole specie è vietata nei seguenti periodi:

- Salmonidi: dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo.
- temolo: dall'ultimo lunedì di settembre al 15 maggio;
- Persico reale: dal 1 aprile al 31 maggio
- Tinca: dal 15 maggio al 30 giugno
- Carpa: dal 15 maggio al 30 giugno
- Luccio: dal 1 gennaio al 31 marzo
- Gambero di fiume: vietato
- coregone: dal 1 ° novembre al 15 gennaio

## N.B. Controllare eventuali restrizioni di Bacino

**E' consentita per la stagione 2004 una cattura giornaliera con un massimo di 5 capi stagionali, di trota marmorata o ibrido tra marmorata e fario, , nell'asta del fiume Piave dallo sbarramento del lago di Centro Cadore fino ai confini provinciali in loc. Fener di Alano di Piave. Misura minima: 40 cm.**

## DIVIETI E OBBLIGHI

Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l' uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.

E' vietato esercitare la pesca nei corsi e nei bacini d' acqua in via di prosciugamento artificiale.

E' vietato l'uso di ecoscandagli, sonar e ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.

E' fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori nonché qualsiasi materiale da pesca lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.

E' vietata la pesca professionale in tutte le acque della provincia.

## ZONE DI RIPOSO BIOLOGICO ZONE DI ACCRESCIMENTO CON DIVIETO ASSOLUTO DI PESCA

La Carta Ittica della provincia di Belluno, la cui revisione è stata recepita dal Consiglio Provinciale il 26 novembre 1999 con deliberazione n. 6/49, ha individuato le zone destinate a tutela e protezione della fauna ittica, recepite con le delibere di giunta n. 29/207 del 24.1.2000 e successive modifiche.

- Aree destinate a riposo biologico: ambiti nei quali viene preclusa la pesca ed ogni tipo di immissione. Sono zone in cui è accertata una riproduzione naturale sufficientemente adeguata della fauna ittica vocazionale.
- Aree di accrescimento: ambiti nei quali viene preclusa la pesca. Sono zone in cui non è stata accertata una riproduzione naturale e viene quindi permessa, ai fini del sostentamento, l'immissione di materiale giovanile (uova, avannotti a sacco vitellino riassorbito o rotelle di cm. 4-6)
- Aree a regime particolare di pesca: sono zone denominate "catch and Release" e "No Kill" ove si esercita la pesca con l'obbligo di provvedere all' immediato rilascio in acqua del pesce allamato. Possono essere previste catture a "Trofeo".

## ZONE DI PESCA A REGIME PARTICOLARE "Catch and release" e "No-kill"

Con apposito provvedimento di Giunta la Provincia provvede all'istituzione delle zone di pesca destinate alla pratica sportiva del "Catch and release (con o senza trofeo)" e del "No-kill (con o senza trofeo)" se conformi ai dettami previsti dalla Carta Ittica.

Per acquisire il regolamento di queste zone è necessario rivolgersi direttamente all'associazione concessionaria competente per territorio.

La violazione della normativa prevista dalle associazioni concessionarie ed approvata dalla giunta provinciale darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art.33 della L.R. n.°19/1998.

### **AREE DI RIPOSO A GESTIONE PROVINCIALE:**

- Vene di Villaga

### **ZONE DI PESCA E ZONE DI DIVIETO**

Vedi singoli bacini.

### **VIGILANZA E CONTROLLI.**

Ogni pescatore è tenuto ad esibire agli agenti adibiti alla vigilanza i documenti di pesca, il controllo del cesto e/o degli altri contenitori usati per l'attività di pesca nonché il pescato ed i mezzi di pesca.

In caso di diniego l'agente accertatore segnalerà il fatto al concessionario per gli eventuali provvedimenti di carattere disciplinare.

### **SANZIONI**

La mancata ottemperanza alle disposizioni del Regolamento e dei provvedimenti di restrizione adottati dai singoli Bacini di Pesca comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 33 della Legge Regionale n. 19 del 28.4.1998.